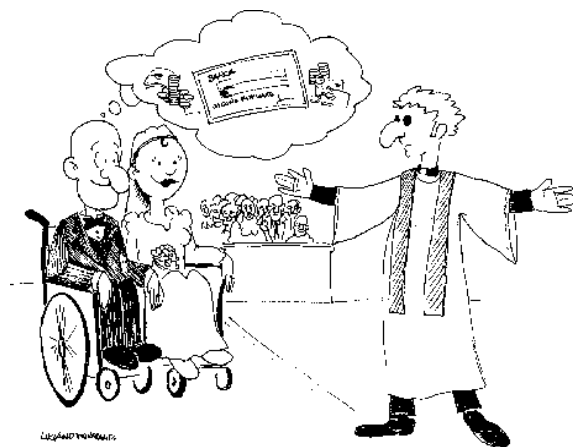




ASSEGNI FAMILIARI

Gli assegni familiari spettano se il reddito familiare non supera determinati limiti, per i seguenti componenti il nucleo familiare:

- il coniuge a carico;
- i figli minori o maggiorenni inabili ed a carico;
- i figli studenti fino a 21 anni se frequentano le scuole superiori e a 26 anni, se frequentano l'Università;
- i figli maggiorenni apprendisti;
- gli equiparati ai figli.

Ai fini dell'individuazione del reddito complessivo familiare che influisce sul numero degli assegni o quote di maggiorazione da corrispondere, si prendono in considerazione i redditi di qualsiasi natura degli stessi soggetti per i quali può essere corrisposto il trattamento di famiglia, più quello del soggetto percettore. Se questi è invalido totale i limiti di reddito sono più alti. Il reddito percepito in un anno è influente sulla corresponsione degli assegni familiari, nel periodo 1° luglio dell'anno seguente fino al 30 giugno dell'anno ancora successivo (legge n. 48/88). Il limite originario è stato modificato più volte e collegato al tasso di inflazione programmata.

Pertanto suggeriamo di rivolgersi al comune, sindacato e/o ad un patronato, chiedendo ragguagli sull'eventuale diritto e somme da percepire.

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

La legge n.153/88 ha introdotto l'assegno per il nucleo familiare quale, prestazione che spetta sia ai lavoratori dipendenti, che ai pensionati ex lavoratori dipendenti. A partire dal 1988, per

queste categorie, l'assegno per il nucleo familiare ha sostituito i vecchi assegni familiari. L'assegno serve ad integrare il reddito del nucleo familiare quando è inferiore a determinati limiti e la sua misura varia in rapporto al reddito e al numero dei componenti il nucleo familiare. Il nucleo familiare da considerare per l'individuazione del reddito e per la determinazione dell'assegno è composto da:

- il coniuge non legalmente separato;
- i figli e gli equiparati di minore età o maggiorenni se inabili.

Se orfani di entrambi i genitori, i fratelli e le sorelle di minore età, o maggiorenni se inabili. Il reddito di riferimento è composto dalla somma dei redditi del richiedente e dagli altri componenti il nucleo familiare. I redditi da considerare sono quelli assoggettabili ad Irpef e gli altri di qualsiasi natura.

Sono esclusi dal computo dei redditi:

- i trattamenti di fine rapporto;
- le rendite vitalizie erogate dall'INAIL;
- le pensioni di guerra;
- le indennità di accompagnamento;
- i trattamenti di integrazione salariale;
- le quote di indennità di trasferta non eccedenti il limite di assoggettabilità all'Irpef.

La misura dell'assegno non è soggetta a perequazione, mentre i livelli di reddito sono rivalutati con effetto dal 1° luglio di ogni anno in misura dell'indice ISTAT. Per l'accesso al beneficio esistono ben 21 tabelle semplificative, pertanto, a tutti coloro che ritengono di averne titolo, suggeriamo di chiedere informazioni dettagliate presso la propria Organizzazione sindacale, al Comune di Bari, alla Regione Puglia e/o ai Patronati.